

OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

L'Osservatorio Regionale del Volontariato, istituito in attuazione dell' art. 22 della L.R. n. 12 del 2005 con delibera della Giunta Regionale n. 1524 del 29/09/2008, adotta il seguente regolamento di funzionamento, per meglio disciplinare le proprie attività ed ufficializzare l'istituzione del "direttivo" e delle sue funzioni.

L'Osservatorio ha sede presso la Regione Emilia-Romagna.

Art. 1. Composizione e convocazione

L'Osservatorio Regionale per il Volontariato, di seguito denominato O.R.V., è composto da 16 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato così come individuati nella delibera di Giunta Regionale nr. 1594 del 29/09/2008 ed è convocato dal portavoce, scelto tra i componenti con le modalità previste nella delibera già citata, in seduta plenaria almeno sette giorni prima della data prevista e per almeno sei volte all'anno. La convocazione può essere diffusa anche per via telematica. In casi di particolare necessità ed urgenza l'O.R.V. può essere convocato in altra forma ed in tempi diversi. L'ORV può inoltre essere convocato su richiesta motivata proveniente da almeno 1/3 dei suoi componenti. L'O.R.V. dedica la prima seduta dell'anno alla programmazione generale e quella finale ad una verifica dei risultati dell'attività.

Art. 2. Durata e decadenza

I componenti dell'O.R.V. durano in carica per la durata della Conferenza Regionale del Terzo Settore, di cui è sezione speciale; dopo tre assenze consecutive ingiustificate, viene fatta una segnalazione agli organismi di riferimento che hanno provveduto alla designazione affinché assumano le decisioni conseguenti.

Art. 3. Compiti dell'Osservatorio Regionale

Compiti dell'O.R.V. sono i seguenti:

- a) provvedere alla analisi delle varie espressioni e dimensioni del volontariato, alla diffusione della conoscenza delle attività da esso svolte ed alla sua promozione;
- b) promuovere ricerche e studi nel territorio regionale in collaborazione con enti o organismi che già effettuano attività similari ;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali;
- e) pubblicare un rapporto biennale sullo stato del volontariato regionale e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- f) promuovere, d'intesa con la Conferenza Regionale del Terzo Settore, una Conferenza regionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati;
- g) supportare la CRTS nell'espressione di pareri o nell'avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato, in particolare mediante l'espressione

di pareri sulle proposte di legge, e/o su proposte di modifica alle Leggi Regionali vigenti, ed infine sulle direttive e materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

h) l' O.R.V., al termine del proprio mandato, presenta una relazione alla Conferenza Regionale del volontariato sulle attività svolte.

Art. 4. Direttivo dell'Osservatorio Regionale

Il Portavoce è coadiuvato, nell'espletamento dei compiti previsti dalla delibera di G.R. 1594/2008, da un Direttivo composto da componenti espressione dei collegi, che lo affianca per assicurare la massima operatività. All'interno del Direttivo, il Portavoce potrà assegnare compiti per aree tematiche o territoriali per l'approfondimento di particolari progetti e per assicurare il raccordo tra O.R.V e ambiti territoriali rappresentati. Potrà inoltre essere prevista la nomina di figure ad hoc per progetti di interculturalità.

Art. 5. Funzioni di segreteria

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio regionale competente. La segreteria predispone la convocazione delle riunioni e formula l'o.d.g. su indicazione del portavoce dell'O.R.V. e ne assicura il supporto organizzativo e amministrativo necessario al buon funzionamento.

Art. 6. Partecipazione ai lavori dell'ORV

Possono partecipare alle riunioni dell'O.R.V., in ragione degli argomenti in trattazione, oltre ai membri effettivi ed agli invitati di norma previsti nella delibera di determinazione della composizione, altri invitati temporanei, scelti in ragione degli argomenti trattati fra rappresentanti di associazioni, organismi, centri di ricerca e di studio che abbiano particolare connessione con il mondo del volontariato. Gli invitati temporanei partecipano a titolo consultivo oltrechè gratuito senza diritto di voto. Inoltre l'O.R.V. potrà promuovere, in collaborazione con enti territoriali pubblici e privati, Centri Servizi del Volontariato, iniziative di studio e di ricerca con lo scopo di promuovere e sviluppare le attività di volontariato, per tale fine potrà essere richiesta la presenza o l'audizione di tutti coloro che si ritengano utili alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 7. Decisioni e votazioni

L'O.R.V. decide di norma con metodo concertativo. Nel caso si renda necessaria una votazione questa viene assunta a maggioranza dei presenti. La votazione avviene a scrutinio palese ovvero segreto, qualora lo richiedesse 1/3 dei presenti; in quest'ultimo caso essa è riportata nel verbale. In caso di assenza della metà più uno dei componenti la riunione non è valida ai fini dell'assunzione di eventuali decisioni.

Art. 8. Verbalizzazioni

Il verbale della riunione dell'O.R.V è costituito dall'elenco dei presenti, dalle decisioni assunte e da tutto ciò che viene ritenuto rilevante ai fini un resoconto sintetico dello svolgimento del dibattito e reca le posizioni più rilevanti emerse nel corso del dibattito. La segreteria dà lettura del verbale della riunione precedente prima dell'inizio dei lavori e ne chiede l'approvazione. Il verbale è inviato per conoscenza alla CRTS.

Art. 9. Gruppi di lavoro e comitati

L'O.R.V., al proprio interno, può proporre e, quindi, nominare la costituzione di gruppi di lavoro e di studio, con compiti di analisi di talune questioni nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 10 Spese di funzionamento

Le spese di funzionamento dell'O.R.V. sono a carico della Regione Emilia Romagna. L'ufficio dei componenti dell'O.R.V. è gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate, secondo le modalità previste dall'art. 2 della L.R. 8/1985 e successive modificazioni.